



Lenti

1. Richieste di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale in data 6 ottobre 1951.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto a franco di ciascuno indicato, i sottocleucati impiegati:

Liq. Murgia Fernando - Primo capo reparto.

Effetto 16 luglio 1954. Ha 53 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di anni 33 e mesi 7 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di lire 143.312 mensili lordi per 16 mensilità, il predetto vorrebbe a fruizione di una rendita vitalizia di L. 95.541 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.